



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA del 24.10.2023

L'anno 2023 il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 08,00 in prima convocazione e alle ore 18,00 in seconda convocazione, presso la sede Caritas in Vigevano, Corso Torino 36/b primo piano, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione "Insieme a mensa A.P.S." per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica statuto a norma dell'iscrizione Runts.
- Cancellazione di Fondazione Caritas Vigevano da soci in riferimento all'iscrizione Runts.
- Varie ed eventuali.

L'Assemblea in prima convocazione è andata deserta.

In seconda convocazione sono presenti, fisicamente o per delega, i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione: don Moreno Locatelli, Marisa Antonini, Giancarla Gattinoni, Anna Gardella, Francesco Notaro, Giampiera Pavesi (per conferimento delega a Sandra Bozzolan), assente giustificata dr. Marzia Segù

Sono inoltre presenti i Soci: Ferdinando Merlo, Sandra Bozzolan, Massimo Tenaccioli (per conferimento delega a Ferdinando Merlo)

La riunione viene aperta dal Presidente don Moreno Locatelli.

Verbalizza la riunione la sig.ra Giancarla Gattinoni, nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei Soci richiesti dallo Statuto e dalla normativa vigente per deliberare, dichiara aperta la seduta.

VERBALE

O.d.G. N° !: il Presidente precisa di aver ricevuto dall'Ufficio Provinciale di Pavia del RUNTS osservazioni e richieste dirette a completare e autorizzare l'iscrizione dell'associazione Insieme a Mensa al RUNTS, al fine di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore la cui procedura, allo stato, risulta sospesa. In particolare, l'Ufficio ha richiesto una modifica degli art.11 e 20 dello Statuto, così come approvato dall'Assemblea associativa in data 24 maggio 2022, registrato e trasmesso al Runts. A seguito delle indicazioni ricevute si è provveduto a riscrivere l'articolo 11, prevedendo per l'assemblea straordinaria quorum costitutivi e deliberativi differenziati e rafforzati rispetto a quelli precisati per l'assemblea ordinaria: Per quanto attiene, invece, all'art.20, comma 9, si è proceduto alla sua riformulazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n.117/2017, con conseguente eliminazione di ogni riferimento alla qualifica di ONLUS dei soggetti destinatari di utili e avanzi di gestione.

Si dà pertanto lettura degli artt. 11 e 20 dello Statuto nella loro nuova formulazione, che l'Assemblea approva all'unanimità.

O.d.G. N° 2: Il Presidente spiega all'Assemblea le richieste di chiarimenti sull'attuale compagine associativa di Insieme a Mensa fatte pervenire dall'Ufficio Runts, il quale ha rilevato come la Fondazione Caritas di Vigevano sembrerebbe essere l'unico socio persona non fisica dell'ente. Se tale condizione dovesse persistere, si assisterebbe a una violazione delle disposizioni di cui all'art. 35 c. 3 del D. Lgs. n. 117/2017, secondo cui: "Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale", disposizioni che sono state correttamente recepite nello Statuto associativo di Insieme a Mensa all'art. 2, comma 6.

Di conseguenza, poiché allo stato non è possibile reperire tra i soci di Insieme a Mensa altre associazioni di promozione sociale, al fine di rispettare le disposizioni normative in vigore, il Presidente propone che la Fondazione Caritas di Vigevano non aderisca alla compagine sociale di Insieme a Mensa in qualità di socio.

L'Assemblea approva all'unanimità.

O.d.G. N° 6: Nessuna varia ed eventuale viene presentata

Esauriti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

Null'altro da aggiungere, la riunione viene sciolta alle ore _18.30

Il Segretario
Giancarla Gattinoni

Giancarla Gattinoni
Giancarlo Gattinoni

Il Presidente
Don Moreno Locatelli

Don Moreno Locatelli
Don Moreno Locatelli

Registrato a Vigevano il 26-10-2023

di n. 480 serie 30

esattile e puro: ESCATE
ADEGUMENTO: RUNTS

vi per trascrizione

Su delega del Direttore Provinciale
Il Funzionario
Raffaele Parolisi



STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1) Denominazione.

1. È costituito in Vigevano l'ente del terzo settore in forma di associazione di promozione sociale, non riconosciuta come Persona Giuridica, denominato "INSIEME A MENSA - A.P.S.", di seguito indicato con il termine "Associazione".

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democrazia, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

ART. 2) Sede.

1. L'Associazione ha sede legale nel comune di Vigevano, via Monti n.14. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la Sede nell'ambito della stessa Città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia, senza che ciò comporti modifica allo Statuto.

ART. 3) Finalità.

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, nell'ambito della Regione Lombardia. In particolare l'Associazione si propone di migliorare la qualità di vita della Comunità attraverso la raccolta e il ricupero ai sensi della Legge 25 Giugno 2003 n°155 degli esuberi, degli scarti e delle eccedenze alimentari prodotte dalla distribuzione commerciale, locale e

non, che i supermercati, le mense aziendali e scolastiche, le imprese di ristorazione della zona manderebbero al macero e che potrebbero essere recuperati a scopi benefici; la loro distribuzione a famiglie indigenti, agli enti beneficiari, mediante personale e mezzi messi a disposizione dalla Associazione.

2. L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

3. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale prevista dall'art.5, lett. u) del D. Lgs. n.117/2017, rappresentata da beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate.

4. L'associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontari. In caso di particolari necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri soci che non svolgono atti-

attività di volontariato In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari o al cinque per cento dei soci.

5. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

6. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

7. L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

ART.4) Patrimonio.

1. A costituire il patrimonio iniziale dell'Associazione:

- i versamenti che gli Enti costituenti hanno effettuato prima d'ora e descritti nell'atto costitutivo;
- dalle quote associative e da eventuali contributi volontari dei Soci che

potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;

- dai contributi di Enti pubblici o privati, da persone fisiche o giuridiche;
- da eventuali donazioni, elargizioni o lasciti;
- da eventuali entrate da eventi organizzati dall'Associazione.

2. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati di beni mobili ed immobili.

3. L'Associazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti impegnandosi a mantenere, per quanto possibile, la destinazione originaria purché non in contrasto con le proprie finalità.

4. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

ART.5) Mezzi finanziari.

Per l'adempimento degli scopi l'Associazione può disporre:

- del reddito del patrimonio;
- delle elargizioni e contributi pervenuti da privati, enti pubblici, non destinati all'incremento del patrimonio ma alla attuazione degli scopi dell'Associazione;
- dai contributi volontari dei soci;
- dalle entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
- da ogni altra entrata consentita dal Codice del Terzo Settore.

ART. 6) Soci.

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le

persone Fisiche o le Associazioni di Promozione Sociale che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari, che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate.

3. L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità ed i termini di cui al successivo art. 7; l'adesione non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando comunque il diritto di recesso.

Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, godono del diritto di elettorato attivo e passivo, hanno parità di diritti e doveri.

ART. 7) Assunzione della qualifica di socio.

1. Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo.

2. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

3. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

4. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per

chiedere che si pronunci il Collegio dei Probiviri.

5. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

ART. 8) Diritti e doveri dei Soci.

1. Tutti i Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

2. Tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, hanno parità di diritti e doveri.

3. Ciascun socio gode del diritto di elettorato attivo e passivo, del diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Il voto del socio minorenni verrà delegato ad un soggetto che esercita su di lui la potestà genitoriale. Il voto dell'ente associato viene espresso dal suo Legale Rappresentante o delegato.

4. Ciascun Socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali secondo le modalità prescritte dall'art. 15 del presente statuto.

5. Tutti i Soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente statuto, dell'eventuale regolamento, delle delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

- 
- a non attuare iniziative in contrasto con le attività associative;
 - al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a determinate iniziative.

6. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.

ART. 9) Perdita della qualifica di Socio.

1. I Soci possono essere espulsi o radiati dall'Associazione per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto o delle deliberazioni degli organi sociali;
- quando, senza giustificato motivo, si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- per indegnità.

2. Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo aver sentito l'interessato. Il relativo verbale, con le motivazioni eventualmente addotte al provvedimento di

espulsione deve essere trasmesso al soggetto interessato.

3. La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente le dimissioni dalla compagine sociale inviata al Consiglio Direttivo.

4. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima.

ART 10) Organi dell'Associazione.

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo,
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- Il Comitato esecutivo;
- Revisore dei conti
- Il Collegio dei Probiviri.

ART 11) Assemblea dei Soci.

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. Sono ammessi in Assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed i rappresentanti degli Enti associati. Ogni socio ha diritto ad un voto.

3. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

4. Le Assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno sei giorni di preavviso.

5. L'Assemblea è altresì convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo reputi necessario ovvero ogni volta che ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui avviene la richiesta.

6. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

7. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

8. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- nomina e revoca il Presidente e il Vice Presidente eleggendoli tra i soci;
- elegge e revoca i componenti del Comitato Esecutivo eleggendoli tra i componenti del Consiglio Direttivo eletti e tra i soci;
- nomina e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri eleggendoli tra i soci;
- elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- su proposta del Consiglio direttivo, discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio finanziario, discute e approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;

- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera in merito alle responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti dai loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- delibera su tutte le questioni inerenti alla gestione sociale che il Consiglio riterrà opportuno, ivi compreso l'aggiornamento dell'ammontare delle quote associative annuali e straordinarie per i Soci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

10. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

11. L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare sull'eventuale trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

12. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13. In caso di scioglimento e di devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

14. Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

15. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente.

16. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

17. In assemblea è ammessa delega. Ogni socio può portare un numero di deleghe non superiore a 3.

18. Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

19. Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte con il Presidente.

20. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, anche non intervenuti.

21. Le delibere prese dall'assemblea nel rispetto della legge e dello statuto obbligano tutti i soci, ivi compresi i dissenzienti, i non intervenuti o gli astenuti al voto.

ART 12) Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di dieci componenti, compresi il Presidente e il Vice Presidente, eletti dall'assemblea tra gli aderenti. Per la prima volta i Consiglieri sono eletti direttamente con l'atto costitutivo dai soci promotori.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una

pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

6. Il consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario a maggioranza assoluta.

7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di tre esercizi e sono rieleggibili. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Per la mancanza dei due terzi dei consiglieri, il Consiglio Direttivo si considererà decaduto e dovrà essere rinnovato.

8. È competenza del Consiglio Direttivo:

- disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente Statuto;
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e regolamentari;
- provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- redigere i bilanci, consuntivo e preventivo, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare sulle questioni attinenti al programma approvato dall'assemblea;
- curare l'organizzazione delle attività dell'associazione;

- pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente, stringere rapporti di collaborazione necessari allo svolgimento dell'attività sociale;
- adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli consiglieri, nei limiti di deliberazioni assunte nelle forme di legge.

9. Possono essere eletti Consiglieri soltanto i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

10. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno tre Consiglieri; in questo caso il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

11. Le delibere sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri ed ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti; non sono ammesse deleghe.

12. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive del Consiglio, comporta l'immediata decadenza dalla carica e non è rieleggibile, alla sua sostituzione provvede il primo dei non eletti.

13. Delle delibere devono redigersi appositi verbali a cura del Segretario.

14. Sono causa di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e di regolamenti;
- l'aver compiuto atti che arrechino danni al patrimonio o all'immagine dell'Associazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

15. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Presidente o di almeno 1/10 dei soci, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta con provvedimento motivato.

16. Il Consiglio Direttivo può:

- deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni;
- deliberare, con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, sugli atti da sottoporre al Comitato Esecutivo.

ART.13. Il Comitato Esecutivo:

Il Comitato Esecutivo è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea scelti tra i consiglieri e tra i soci ed ha il compito di dare esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART.14) Il Presidente ed il Vice Presidente.

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Associazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

2. Il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e del Comitato Esecutivo;
- tiene i rapporti con le autorità e con le pubbliche amministrazioni;
- sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- predispone la relazione morale sull'attività dell'Associazione e la sottopone all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione;

- adotta, in caso d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione, cura l'iscrizione nel registro provinciale delle Associazioni di promozione sociale.

3. Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART.15) Il Segretario Generale.

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

2. Egli collabora:

- alla preparazione dei programmi di attività dell'Associazione e cura la loro gestione;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo;
- predispone gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione;
- partecipa alle sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo con parere consultivo e ne redige i verbali.

3. Il Segretario Generale ha la responsabilità di permettere, ai soci che lo richiedano per iscritto entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta, di visionare i libri sociali e contabili.

ART.16) Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti.

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo in composizione monocratica.

2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART.17) Il Collegio dei Probiviri:

1. L'assemblea dei soci può eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto di tre membri scelti tra i soci maggiorenni in regola col pagamento delle quote; durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

2. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

3. Il Collegio decide sulle controversie insorte tra i soci, tra i soci e l'associazione o i suoi organi.

4. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

ART.18) Libri Verbalì.

I verbali del Consiglio, del Collegio dei Revisori e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti su appositi registri, in ordine cronologico, a cura del Segretario Generale e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART.19) Gratuità delle Cariche.

Tutte le cariche statutarie sono gratuite salvo il rimborso delle spese preventivamente deliberate dal Consiglio.

ART.20) Bilancio - Esercizio finanziario ed Utili di gestione.

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13,3° comma, del D. Lgs 117/2017 qualora emanato
3. Il bilancio dovrà rispondere ai requisiti di chiarezza e completezza e dovrà essere accompagnato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo e/o Revisore dei conti se nominati.
4. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. La bozza di bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art.13, 3° comma, del D. Lgs 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

9. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

10. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.21) Attività di esercizio.

1. I Soci aderenti all'Associazione possono proporre alla stessa la realizzazione di attività di particolare valore che trascendono le loro specifiche potenzialità, producendo un progetto che specifichi gli scopi che devono rigorosamente rientrare fra quelli previsti dal presente statuto, le modalità di attuazione e le possibilità di finanziamento.

2. Il Consiglio di Amministrazione, unitamente al Comitato Esecutivo ed all'eventuale Comitato Tecnico competente, esamina la proposta, redige, se del caso, un progetto operativo stabilendone le modalità di attuazione.

ART.22) Scioglimento dell'Associazione.

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017, qualora

attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

ART.23) Rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

